



COMUNE DI LIVORNO

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E CYBERSECURITY  
SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE N. 1230 DEL 18/02/2026

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE OPERATO DA KYNDRYL SU IBM-LENOVO NETAPP, ASSISTENZA SISTEMISTICA E ATTIVITA' CONNESSE. CIG BA66FF5474 CPV 72250000-2 "SERVIZI DI MANUTENZIONE DI SISTEMI E DI ASSISTENZA". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.

**LA DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI**

**Premesso che:**

- presso il datacenter dell'ente sono collocati server e Storage IBM ed altri, che necessitano di manutenzione annuale.
- in seguito ad un patto di collaborazione con l'Università di Pisa, è stato collocato presso il Green Data Center di San Piero a Grado un server NetApp per la copia dei dati dell'Ente e che tale strumentazione garantisce il ripristino delle funzionalità del Data Center del comune di Livorno in caso di gravi malfunzionamenti o attacchi Cyber;
- in relazione alla rilevanza strategica delle infrastrutture e dei dispositivi sopra menzionati, è necessario attivare un servizio di supporto tecnico specialistico per l'anno 2026, con particolare riferimento alle seguenti dotazioni/ambienti:
  - Ambiente VMware presso il data center dell'Ente – per la gestione dell'infrastruttura on-premise;
  - Ambiente VMware in cloud – per la gestione del disaster recovery;
  - Ambiente Microsoft Azure;
  - Backup System TSM – per la gestione dei backup;
  - Storage NetApp – per l'archiviazione dei dati;
  - AIX System – per la gestione di database;
  - Storage IBM e Lenovo - per l'archiviazione dei dati;

**Considerato** altresì che, allo scopo di avere accesso diretto e privilegiato al Supporto di 2° livello IBM/Kyndryl è necessario che il personale impiegato possieda una comprovata conoscenza ed esperienza sugli ambienti "Tivoli Storage Manager", "Storage Netapp", "Storage IBM", "IBM Spectrum Protect" e "IBM AIX", e sia altresì in possesso della qualifica di Sistemista Senior Kyndryl,

azienda che gestisce la manutenzione delle apparecchiature IBM e Lenovo, con almeno le seguenti certificazioni:

- Microsoft Azure Architect Solution Expert;
- Microsoft Certified: Azure Administrator Associate;
- Microsoft Azure Fundamentals;
- Certificazione VMware VCP-DCV (Data Center Virtualization);
- Certificazione VMware VCP-NV (Network Virtualization);
- Certificazione VMware vSAN 6.7 Specialist;
- Certificazione VMware VCP-DTM (Desktop e Mobility);

**Considerato** che l'assistenza hardware e sistemistica sull'infrastruttura in premessa può essere garantita solo da personale qualificato Kyndryl, in quanto in possesso delle competenze e delle specifiche certificazioni richieste;

**Preso atto** che la ditta Kyndryl ha stipulato un Subcontractor agreement con l'impresa Computer Team che dispone di personale qualificato Kyndryl, attribuendo alla Ditta Computer Team il ruolo di interlocutore contrattuale unico;

**Dato atto:**

- che è stata pertanto avviata, attraverso il M.E.P.A. una trattativa diretta con la Ditta Computer Team S.r.l., con sede legale in Via G. Ravizza 5, 56121, Pisa, (PI), P.Iva 01042840502 per l'affidamento in oggetto;
- che l'operatore economico Computer Team srl ha presentato un'offerta economica pari a € 66.215,00 oltre IVA (€ 80.782,30 con iva) per il "*Servizio di manutenzione hardware operato da Kyndryl su macchine IBM-Lenovo-NetApp, assistenza sistemistica e attività connesse*" allegata alla presente parte non integrante;
- che l'importo sopra indicato si ritiene congruo rispetto ai valori di mercato per servizi similari;

**Rilevato** come le prestazioni di cui trattasi non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**Visto** l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 il quale, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti possano procedere per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro con

affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando comunque che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**Visto** l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 ove si definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

**Visto** quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ss.mm.ii ai sensi del quale negli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività è necessario procedere "tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali";

**Verificata** l'assenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia di prodotti;

**Visto** l'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ove si prevede che *"In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto"*, e valutato come in aggiunta ai motivi espressi in premessa, un eventuale interruzione del servizio e/o affidamento ad altro soggetto comporterebbe notevoli ritardi nell'attuazione degli obblighi normativi in tema di cybersecurity, esponendo l'Ente, soggetto importante ai fini NIS, ad un livello di rischio elevato, altrimenti mitigabile;

**Dato atto**, ad ogni modo, dell'elevato livello delle prestazioni ad oggi svolte dall'operatore;

**Precisato** che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene in questa sede di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

**Ritenuto** pertanto di affidare ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs n. 36/2023 e dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ss.mm.ii, mediante trattativa su MEPA, alla Ditta Computer Team S.r.l., con sede legale in Via G. Ravizza 5 - 56121, Pisa (PI) - P.Iva 01042840502 il "Servizio di manutenzione hardware IBM-Lenovo-NetApp, assistenza sistemistica e attività

connesse” come da capitolato, allegato parte non integrante del presente atto, impegnando la somma di euro € 66.215,00 oltre IVA (€ 80.782,30 con aliquota iva 22%) sul Cap. 1850, Missione/Programma 01/08, P.F. 1.03.02.19.005, PEG 2026-2028, esercizio 2026;

**Verificata** l'assenza di eventuali cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023 in capo all'operatore economico;

#### **Acquisiti:**

-la dichiarazione sostitutiva riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

-il DURC da cui risulta l'adempimento da parte della medesima ditta degli oneri contributivi e previdenziali;

**Vista** la determinazione n. 1245 del 18.02.2025 recante “NOMINA RESPONSABILI UNICI DI PROGETTO PER GLI AFFIDAMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI”, e ritenuto di confermare il Dott. Alessandro Antonini Responsabile Unico di Progetto per le procedure di affidamento di competenza del relativo ufficio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

**Visto** l'art. 31 dell'allegato II14 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in materia di Direzione dei lavori ed esecuzione dei contratti, ai sensi del quale nell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture, fatta eccezione per i contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP;

**Vista** la **dichiarazione** rilasciata dal citato Responsabile, dalla quale emerge l'assenza in capo allo stesso di conflitti di interesse nella procedura in oggetto; considerando tra le ipotesi determinanti obbligo di astensione le situazioni previste dall'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché dalla disciplina di cui al Capo II, della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. ed ii., con particolare riferimento all'art. 6 bis;

**Attestato** che ai sensi dei medesimi richiami normativi di cui sopra il soggetto che adotta presente provvedimento nonché i dipendenti che hanno partecipato alla connessa attività procedimentale non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo agli stessi, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

#### **Viste altresì:**

•l'ordinanza del Sindaco n. 213 del 30/06/2025, mediante la quale è stato conferito alla scrivente

l'incarico di direzione temporanea del settore "Sistemi informativi" con decorrenza 18.07.2025 e successiva ordinanza n. 380 del 19/12/202 di proroga dell'incarico fino al 30/11/2026;

- la deliberazione G.C. n. 452 del 28/06/2025 di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente;
- il funzionigramma dell'Ente approvato con determinazione del Direttore Generale n. 5180 del 01/07/2025;
- la determinazione dirigenziale 598 del 29/01/2025 con la quale si conferisce l'incarico di Elevata qualificazione (capo II del CCNL 16/11/2022, ex area delle posizioni organizzative) alla dott. Alessandro Antonini per l'ufficio Infrastrutture Informatiche e Cybersecurity del Settore "Sistemi Informativi";
- la delibera del Consiglio Comunale n. 164 del 29/09/2025 con la quale è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 247 del 19/12/2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 248 del 19/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- la delibera della Giunta Comunale n. 1016 del 23/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028.
- la deliberazione G.C. n. 44 del 27/01/2026 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

**Visto** l'articolo 191 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e recante nello specifico "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";

**Visto** quanto prescritto dalla disciplina introdotta dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**Dato atto** che si provvederà alla comunicazione ex art. 191, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali, alla ditta affidataria;

**Visto** l'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, e visto altresì il comma 7 del citato Decreto che prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

**Visto** il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

1. **Di affidare** ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs n. 36/2023 e dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ss.mm.ii, mediante trattativa su MEPA, il “Servizio di manutenzione hardware IBM-Lenovo-NetApp, assistenza sistemistica e attività connesse” alla Ditta Computer Team S.r.l., con sede legale in Via G. Ravizza 5 - 56121, Pisa (PI) - P.Iva 01042840502 al prezzo di euro 66.215,00 oltre IVA come da capitolato prestazionale e relativa offerta economica allegati alla presente in parte non integrante;
2. **Di impegnare** somma complessiva di € 80.782.30 IVA inclusa con aliquota al 22% sul Cap. 1850, Missione/Programma 01/08, P.F. 1.03.02.19.005, del PEG 2026-2028, esercizio 2026;
3. **Di dare atto** che è stata verificata la disponibilità di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
4. **Di dare atto** che RUP della presente procedura è il Dr Alessandro Antonini, e che lo stesso svolge anche funzioni di DEC ai sensi dell'art. 31 dell'allegato II14 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
5. **Di dare atto** che si provvederà alla comunicazione ex art. 191, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla ditta affidataria;
6. **Di trasmettere** ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il presente atto all'Unità Org.va Ragioneria affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini della sua esecutività;
7. **Di pubblicare** il presente atto ed i suoi allegati all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Livorno per la durata di 15 giorni.

*Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nei termini di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto.*

*Il Documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005- Codice dell'Amministrazione digitale.*

**IL DIRIGENTE / RESPONSABILE**

Michela Casarosa / ArubaPEC S.p.A.



## Contrassegno Elettronico

**TIPO CONTRASSEGNO:** QR Code

**IMPRONTA (SHA-256):** be90fc98c5b66135dfa53d96ead9865105a76f119dd328a17c1defdd02f8999b

**Firme digitali presenti nel documento originale**

Michela Casarosa

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.1230/2026

Data: 18/02/2026

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE OPERATO DA KYNDRYL SU IBM-LENOVO NETAPP, ASSISTENZA SISTEMISTICA E ATTIVITA' CONNESSE. CIG BA66FF5474 CPV 72250000-2 "SERVIZI DI MANUTENZIONE DI SISTEMI E DI ASSISTENZA". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=98e4c59f2f9bd794\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=98e4c59f2f9bd794_p7m&auth=1)

ID: 98e4c59f2f9bd794